

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FASANO

- provincia di Brindisi-

Oggetto: schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per l'esecuzione di un piano di lottizzazione ricadente in zona residenziale di espansione "C2" del PRG vigente approvato con del. G.R. n.1000/2001 - comparto 14 – proprietà "Società Cooperativa L'AURORA"

L'anno _____ il giornodel mese di nell'ufficio di Segreteria del Comune di Fasano alle oreinnanzi a me Segretario generale del Comune di Fasano, abilitato in forza di legge a stipulare contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti i signori:

-per il Comune di Fasano l'arch. Carrieri Antonio nato a Fasano il 29.11.1956 il quale interviene al presente atto in qualità di dirigente del V Settore, ai sensi e per gli effetti del Capo III art. 107 D.Lvo n.267/2000;

CARRIERI Antonio, architetto, nato a Fasano (BR) il 29 novembre 1956, in qualità di Dirigente del Quinto Settore e legale rappresentante del COMUNE di FASANO, codice fiscale 81001370741 e partita I.V.A. 00182990747, domiciliato per la carica in Fasano, a questo atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

MARINGIELLI Giacomo, dottore agronomo, nato a Fasano (BR) il

_____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "L'AURORA Società Cooperativa Edilizia" con sede in Fasano (BR) via _____ n. __, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi e codice fiscale _____; autorizzato al presente atto giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di detta società, giusta verbale n. <verbale (n3)> del</l'><data verbale (d1)>, che in copia conforme si allega sotto la lettera "A";

Detti componenti, della cui identità io Segretario Generale sono certo, rinunciano, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e convengono e stipulano quanto segue:

PREMETTONO:

-che i lottizzanti società "L'AURORA Società Cooperativa Edilizia" sono proprietari delle aree ubicate ed del volume da esse espresso, nel territorio comunale di Fasano e ricadenti nel comparto 14 avente complessiva superficie territoriale pari a mq. 9.525,10; tale superficie è così composta:

Destinazione omogenea	fg	p.lla	Superficie a destinazione omogenea in specie (mq)	Ditta di proprietà	Nascita / Residenza o sede legale
C2	42	689	5969,00	Cooperativa L'Aurora	Fasano Vico San Nicola, 2
C2	42	487	1405,84	Cooperativa L'Aurora	Fasano Vico San Nicola, 2
Tot. Sup. C2 mq. 7374,84					
strada	42	692	1223,00	Cooperativa L'Aurora	Fasano Vico San Nicola, 2
Strada	42	695	264,00	Cooperativa L'Aurora	Fasano Vico San Nicola, 2

strada	42	487	663,26	Cooperativa L'Aurora	Fasano Vico San Nicola, 2
Tot. Sup. Strade mq.			2150,26		
Tot. sup. C2 mq. 7374,84					
Tot. sup. comparto mq 9525,10					

identificate nella Tavola 1, planimetria in scala 1:2000;

- che le aree nel vigente PRG sono tipizzate come “*zona residenziale di espansione C2*”;

- che in conformità alle norme tecniche di attuazione del PRG vigente i proprietari hanno presentato progetto di lottizzazione inteso a realizzare un intervento di edilizia residenziale in armonia con le vigenti norme di legge statali e regionali;

- che detto progetto ha riportato parere favorevole della Commissione Consiliare permanente nella seduta del

- che fanno parte integrante del presente atto i seguenti elaborati, ai sensi dell'art. 135 del Regolamento Edilizio:

1) Relazione tecnica illustrativa (ottobre 2008)

2) Norme tecniche d'attuazione (ottobre 2008)

3) Tav.1 – Stralcio aereofotogrammetrico 1/2000; Stralcio catastale 1/2000; Stralcio di PRG 1/2000; Stralcio aereofotogrammetrico con individuazione zonizz. di comparto 1/2000; Stralcio catastale con individuazione zonizz. di comparto 1/2000; Stralcio aereofotogrammetrico con zonizzazione di P. di L.; Stralcio catastale con zonizzazione di P. di L.; Individuazione aree da cedere 1/2000; (ottobre 2008)

4) Tav.2 – Zonizzazione e dati di progetto 1/500; Planimetria di progetto 1/500; Plan. distanze, allineamenti, quote e parametri progettuali 1/500; Planimetria opere di urbanizzazione 1/500; (ottobre 2008)

5) Tav.3 – Sezione longitudinale A-A' 1/500; Sezione longitudinale B-B' 1/500 (ottobre 2008)

6) Tav.4 – Tipologia edilizia 1/100; (ottobre 2008)

7) Tav.5 – Rilievo fotografico; (ottobre 2008)

8) Stralcio catastale

9) Titoli di proprietà

10) Copia parere Autorità di Bacino della Puglia con allegati

11) Tavola “Rappresentazione alberature esistenti in area di piano di lottizzazione su ortofoto” con evidenziazione degli ulivi da spiantare e da assoggettare a procedura di cui alla L.R. 14/2007; (dicembre 2009)

12) Tavola “Rilievo fotografico alberature esistenti in area di piano di lottizzazione”

13) Tav. 6 – (Integrativa della Tav. 2 dell’ottobre 2008) –Planimetria opere di urbanizzazione 1/500; (gennaio 2010)

14) Bozza di Convenzione (gennaio 2010)

- che con deliberazione n delil Consiglio Comunale ha approvato il progetto di lottizzazione di cui agli elaborati grafici sopra riportati, unitamente allo schema di convenzione previsto dall’art.28 della l. n.1150/42 così come modificato ed integrato dal D.P.R.n.380/2001 e ss.mm.ii., e dalla l.r. n.56/80 art.28 (allegato sub B);

TUTTO CIO’ PREMESSO

i proprietari e loro eventuali aventi causa, come sopra rappresentati, stipulano apposita convenzione secondo il testo appresso riportato.

art.1 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l’urbanizzazione e l’edificazione delle aree costituenti il comparto n.14 (zona residenziale di espansione C2) come individuato nel P.R.G. vigente, di proprietà dei lottizzanti. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni d’uso e modalità di utilizzazione indicati nelle tavole, e non potranno essere modificati se non previa approvazione di varianti da parte del Consiglio Comunale.

art.2 Nomina Rappresentante

Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente convenzione, essi saranno svolti dal sig

art.3 Aree a standards urbanistici

I proprietari dei terreni costituenti il comprensorio indicato in premessa, si impegnano in attuazione del p.d.l. come sopra approvato, nonché in conformità alle disposizioni particolari

contenute nei successivi articoli, alla cessione a titolo gratuito delle aree a standards urbanistici così come disposto dal D.M. n. 1444/68, individuate nella tavola n.2 e così distinte:

- Aree per attrezzature di interesse comune ed istruzione, verde e parcheggi pari a ca .1.266,09 mq , porzione della p.lla 689 fg 42;

art. 3.1 Aree a strade di PRG ed a strade di Piano di Lottizzazione

I proprietari dei terreni costituenti il comprensorio indicato in premessa, si impegnano in attuazione del p.d.l. come sopra approvato, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla cessione a titolo gratuito delle aree:

- a strade di PRG pari a ca mq 2.676,97 (p.lle 692, 694, 695 e porzione della 487, a seguito di frazionamento approvato dall'U.T.E. di Brindisi.

Gli stessi proprietari si obbligano in attuazione del p.d.l. come sopra approvato ad istituire la servitù di pubblico passaggio sulle aree :

- a strade di lottizzazione pari a ca. 609,00 mq a seguito di frazionamento approvato dall'U.T.E. di Brindisi.

Le strade di lottizzazione rimaste di proprietà privata dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzandi circonvicini, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente.

L'eventuale apposizione di targhe con denominazione stradali o numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa.

Analogamente i condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati ovvero lottizzandi circonvicini, quando ricorrono le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano a favore dei proprietari dei condotti sopracitati.

Il contributo dei nuovi utenti, sia per le opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, gas ed altri eventuali impianti, nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

art.4 Opere di urbanizzazione

A) URBANIZZAZIONE PRIMARIA art. 16 comma 7 del D.P.R. n°380/2001

1. realizzazione della rete stradale di P.R.G., relativa al comprensorio e riportata nella planimetria relativa alla tavola n.2 (ottobre 2008) come integrata dalla tav. 6 (gennaio 2010);
2. realizzazione della strada di lottizzazione riportata nella planimetria relativa alla tavola n.2;
3. costruzione della rete di acqua potabile e di innaffiamento;
4. costruzione di tutte le opere di fognatura, atte ad assicurare un corretto allontanamento e smaltimento delle acque reflue, in conformità alle disposizioni dell'ufficiale sanitario competente e degli uffici tecnici comunali;
5. costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e telefonica e del gas;
6. costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione;
7. realizzazione spazi di sosta e di parcheggio per mq 193;

B) URBANIZZAZIONI SECONDARIE art. 16 comma 8 del D.P.R. n°380/2001

- a) Realizzazione delle aree per verde pubblico attrezzato per mq 634 indicati nella planimetria in scala 1:500 tavola n.2;
- b) Attrezzature di interesse comune ed istruzione (sola cessione delle aree);

Si dà atto che i lottizzanti si impegnano per se per i loro aventi causa alla cessione delle aree e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dall'art.4 della legge n.847 del 29.9.64 nonché della tabella C annessa alla L.R. n 6/79 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed alla futura cessione delle stesse entro un periodo non superiore ai 10 anni al Comune, a decorrere dalla data della presente convenzione.

art.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

- 1) I componenti si obbligano a realizzare a loro cura e spese le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 lett. A) secondo i progetti esecutivi, redatti sulla base dei progetti di massima allegati alla presente convenzione.
- 2) Tali progetti redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche, dovranno aver ottenuto tutte le approvazioni degli uffici competenti e le concessioni, nei casi previsti, saranno rilasciate ai sensi dell'art. 9 left.f) della L. 10/77 come modificata dal D.P.R. n.380/2001, art.17.
- 3) Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica degli uffici comunali e degli altri enti interessati, i cui funzionari avranno libero accesso ai cantieri.
- 4) La data di inizio delle opere sarà comunicata all'amministrazione comunale ed agli altri enti interessati a mezzo raccomandata, con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette saranno comunque soggette a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo a cure e spese del soggetto lottizzante, tramite una commissione composta anche da collaudatori di fiducia dell'amministrazione.
- 5) Le strade dovranno essere costruite secondo i progetti di cui al presente articolo, in modo da garantire agibilità e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea sistemazione, ove richiesto, dei servizi pubblici. Fino al momento della consegna totale al Comune, la rete stradale sarà soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private gravate da servitù di pubblico transito.
- 6) I lottizzanti provvederanno a loro spese sulla base del progetto esecutivo redatto a loro cura, in conformità al progetto di massima approvato dall'ente erogatore, alla realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile occorrente ai bisogni della popolazione ed al collegamento della rete stessa con gli impianti primari dell'ente erogatore.
- 7) Il progetto di cui sopra deve, in ogni caso, riportare la preventiva approvazione dell'uffici comunali competenti.
- 8) Le spese tutte per le progettazioni suddette sono a carico del lottizzante.
- 9) Dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile, dovranno essere derivati, a spese dei lottizzanti, idranti antincendio, nei punti previsti in sede di progettazione esecutiva.
- 10) L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dai lottizzanti, sotto il controllo degli uffici tecnici comunali competenti, e quindi con collaudo definitivo da eseguirsi a cura e spese del lottizzante.

- 11) Per l'acqua di innaffiamento, i lottizzanti dovranno provvedere a loro cura e spese, all'approvvigionamento della stessa ed alla costruzione di una adeguata rete di distribuzione, separata da quella destinata all'acqua potabile, da destinare all'innaffiamento delle superfici definite a verde pubblico.
- 12) Per quanto riguarda gli impianti di fognatura, i lottizzanti si impegnano alla realizzazione dell'impianto di fogna dinamica, secondo il progetto esecutivo redatto a cura e spese del lottizzante, sulla base dell'allegato progetto di massima, approvato dall'AQP e dal competente ufficio tecnico Comunale.
- 13) Per quanto riguarda i servizi elettrici, i lottizzanti assumono i seguenti impegni:
Provvederanno a loro cura e spese, sulla base del progetto esecutivo in conformità del progetto di massima allegato alla convenzione, alla realizzazione degli impianti necessari alla distribuzione di energia elettrica.
Tali progetti devono, in ogni caso, riportare l'approvazione del competente ufficio tecnico comunale. Le spese di progettazione sono a completo carico del lottizzante. L'esecuzione delle opere sarà effettuata dai lottizzanti con collaudo definitivo da eseguirsi a cura e spese del lottizzante.
I lottizzanti provvederanno a loro cura e spese sulla base del progetto esecutivo, in conformità del progetto di massima allegato alla convenzione, alla realizzazione delle opere ed impianti necessari alla illuminazione della rete viaria e delle aree destinate a verde pubblico. Tali progetti devono, in ogni caso, riportare l'approvazione del competente ufficio tecnico comunale. Le spese di progettazione sono a carico del lottizzante.
I lottizzanti si impegnano a porre in funzione gli impianti appena possibile, anche prima della loro cessione. Tutte le opere verranno cedute al Comune senza alcun corrispettivo.
- 14) I lottizzanti provvederanno alla realizzazione della rete del gas a mezzo della società concessionaria del servizio, assumendo in proprio i contributi previsti dalla convenzione vigente tra il Comune di Fasano e la società concessionaria.

art.6 Esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria

- 1) I lottizzanti si impegnano a provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato, indicate nelle planimetrie in scala 1:500

tav.2 secondo i progetti esecutivi da approvare da parte del competente ufficio tecnico comunale. In particolare la manutenzione delle aree a verde rimarrà a carico del lottizzante fino al termine di anni due a decorrere dalla loro ultimazione.

art.7 Contributo relativo alle opere di urbanizzazione

Si dà atto che la quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione per il rilascio delle concessioni edilizie relative al piano di lottizzazione afferente al comparto 21, giusto *art.5* della L.10/77 e ss.mm.ii., è stato determinato sulla base delle superfici riportate negli elaborati grafici allegati alla presente convenzione ed ammontano in complessivi € e ciò in conformità della delibera di C.C. n. 412 del 05.12.2002.

A scomputo totale o parziale del contributo come sopra determinato, si provvederà mediante realizzazione diretta delle opere per i valori derivanti dal quadro tecnico economico che sarà predisposto a cura e spese dei lottizzanti e approvato dal competente ufficio tecnico.

art.8 Contributo relativo al costo di costruzione

Il contributo di cui all'art.6 della L.n. 10 del 28.01.77 come modificato dall'art.16 del D.P.R. 380/2001, è commisurato al 5% del costo di costruzione determinato periodicamente dalla Regione Puglia, e così come recepito con delibera di C.C. n. 412 del 05.12.2002. Tale contributo potrà essere soggetto a rateizzazioni secondo quanto disposto dal D.P.R. 380/01; inoltre nella presente convenzione la previsione degli artt.7-8 della L.10/77 non trova applicazione in quanto non sono previste le pattuizioni dei canoni di locazione e/o di vendita.

art.9 Cessione delle aree

I lottizzanti si dichiarano sin da ora disponibili alla cessione delle aree e delle opere relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie in favore del Comune di Fasano e senza alcun corrispettivo e garantendo le stesse libere da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

Il Comune di Fasano, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, come accetta, la cessione delle aree e delle opere di cui all'art.4.

Tutte le aree, indicate nell'allegata planimetria, saranno consegnate al Comune; le spese di picchettazione saranno a carico dei lottizzanti. In sede di stipulazione degli atti notarili relativi alla cessione delle aree e della presente convenzione, le stesse potranno assumere modeste differenze quantitative, sempre che tali differenze non comportino variazione degli

elaborati grafici approvati e le superfici delle aree pubbliche, risultanti dai verbali di misurazione redatti dal Comune in contraddittorio con i lottizzanti, siano complessivamente non inferiori a quelle indicate nell'art.3.

art.10 Tempi massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione

Per le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli , i lottizzanti si impegnano a rispettare i termini appresso specificati:

a) rete stradale:

- 1) inizio dei lavori entro 60 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione;
- 2) termine massimo di ultimazione dei lavori n.5 anni dall'inizio degli stessi;

b) rete fognante:

- 1) inizio dei lavori entro 60 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione;
- 2) termine massimo di ultimazione dei lavori n.5 anni dall'inizio degli stessi;

c) impianti di distribuzione di energia elettrica, distribuzione gas, impianti di acqua potabile:

- 1) inizio dei lavori entro 60 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione;
- 2) termine massimo di ultimazione dei lavori n.5 anni dall'inizio degli stessi;

d) impianto di illuminazione delle aree pubbliche:

- 1) inizio dei lavori entro 60 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione.
- 2)termine massimo di ultimazione dei lavori n/anni dall'inizio degli stessi.

art.11 Tempi di attuazione dell'edificazione

L'edificazione verrà autorizzata successivamente alla stipula ed esecutività della presente convenzione, contemporaneamente all'avvenuta presentazione dei progetti delle opere di urbanizzazione;

I tempi di attuazione delle previsioni del progetto urbanistico del comprensorio sono pertanto definiti come segue:

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla presentazione dei progetti delle opere di urbanizzazione.

art 12 Trasferimento delle aree edificabili ed adesione degli acquirenti alla convenzione.

I lottizzanti si obbligano ad inserire negli atti di trasferimento di aree le clausole seguenti da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune, a mezzo lettera raccomandata, copia autentica della nota stessa: *“l’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Fasano in data..... e trascritta il..... accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.*

L’acquirente prende atto che i certificati di agibilità non potranno, comunque , essere rilasciati fino a quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso, impianto idrico-fognante e rete di distribuzione di energia elettrica “.

Il lottizzante si impegna pertanto ad inviare al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, copia autentica della relativa nota di trascrizione.

art. 13 Garanzie per gli obblighi assunti.

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, e salvo quanto successivamente prescritto, viene consegnato al rappresentante del Comune, una fidejussione assicurativa rilasciata dalla società con polizza n del autenticata nelle firme in pari data dal Notaio per l’importo di euro corrispondenti complessivamente all’ammontare del valore delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti.

I lottizzanti, inoltre, si obbligano:

a) ad integrare il valore delle fidejussioni rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si verificasse insufficiente per l’effetto dell’eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;

Si da atto che nei contratti fidejussori è stata inserita la clausola che impegna l’istituto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art 1944 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice.

Si da altresì atto che il fidejussore rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con i lottizzanti.

art.14 Inadempienze e Sanzioni

In caso di inadempienza da parte dei lottizzanti ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune previa messa

in mora, potrà sospendere la esecuzione dei lavori ed il rilascio delle ulteriori concessioni edilizie nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonché procedere d'ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni 30. Avvenuto l'adempimento e la esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e/o del rilascio delle concessioni edilizie.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti ai lottizzanti per effetto della convenzione, ivi compreso l'esonero dai contributi di cui all'art 6 della legge 10/77 come modificato dall'art. 16 del D.P.R n.380/2001, determinerà altresì la acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, ed impianti di cui all'art. 4, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Qualora si tratti di inadempienze riferibili ad un singolo concessionario il Comune adotterà i provvedimenti di cui innanzi, limitatamente ad esso inadempiente.

art.15 Durata della Convenzione

La presente Convenzione scadrà al termine di 10 anni decorrenti dalla data di esecutività della medesima.

Alla scadenza della convenzione, per la parte del comprensorio nella quale non fosse eventualmente completata l'edificazione, restano in vigore le previsioni del progetto urbanistico allegato alla presente convenzione fino a quando l'Amministrazione non dovesse adottare per il comprensorio un piano particolareggiato o altro strumento esecutivo.

Eventuali modifiche necessarie per ragioni d'interesse pubblico alle previsioni urbanistiche del P.R.G., comporteranno la decadenza della presente convenzione, senza che i lottizzanti o loro aventi causa, possano avanzare pretese di sorta a titolo di un indennizzo o risarcimento danni, salvo di modificare la presente convenzione o di stipularne una nuova, secondo le mutate previsioni urbanistiche della zona, e previa approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale.

art.16 Trascrizione della Convenzione

La presente Convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli compresi gli elaborati grafico-descrittivi di cui agli allegati.

Le spese del presente atto sono a carico del lottizzante. I compensi e spese, compreso gli oneri tributari per il rilascio delle fidejussioni e gli oneri dei collaudatori delle opere di urbanizzazione, sono a carico dei predetti lottizzanti.

Le spese di tutti gli atti di cessione, previsti dalla presente convenzione, nonché quelli relativi alla picchettazione e misurazione delle aree cedute, sono a carico dei lottizzanti.

I lottizzanti

Il dirigente